

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

15° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° LUGLIO 1997

Presidenza del vice presidente **BESSO CORDERO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Pag. 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio», approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè il relatore, senatore Erroi, si è dovuto assentare per gravi ragioni personali (che, anzi, gli auguriamo di risolvere nel migliore dei modi), do lettura io stesso della relazione da lui predisposta sul disegno di legge in titolo.

Onorevoli colleghi, la normativa che in questa sede sottoponiamo al vostro esame, ai fini della conversione in legge, disciplina il piano degli interventi da realizzare al di fuori del Lazio in occasione del Giubileo dell'anno 2000; piano che si riconnette al programma di opere per Roma città e per la regione del Lazio già adottato dal Governo.

Per l'evento giubilare di fine millennio si prevede l'afflusso, nel nostro paese, di circa 50 milioni di pellegrini e di turisti. La straordinaria importanza dell'avvenimento, che in tutte le occasioni precedenti ha richiamato in Italia folle enormi di pellegrini da ogni parte del mondo, ha indotto il Governo a prevedere l'adozione di un adeguato piano strutturale e infrastrutturale per la ricezione e l'accoglienza di un così imponente numero di persone. L'unicità dell'evento religioso e sociale dell'anno 2000 impone inoltre la necessità di predisporre un piano di interventi di interesse nazionale per consentire, a quanti verranno, di percorrere gli itinerari culturali e religiosi dell'intero paese e di raggiungere e soggiornare nelle mete religiose tradizionali. Tale piano dovrà quindi proporsi – fra l'altro – anche l'ambizioso obiettivo di far conoscere alle folle di pellegrini il nostro grande patrimonio di religiosità, di arte, di storia.

Gli interventi previsti dal disegno di legge in esame sono riferiti in particolare ai settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose, alla sistemazione delle aree accessorie di pertinenza, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonchè al recupero di beni di tipo artistico-culturale e a carattere religioso.

Il disegno di legge ha superato il vaglio delle competenti Commissioni della Camera dei deputati ed è stato approvato da quell'Assemblea l'11 giugno scorso.

Il razionale impiego delle risorse finanziarie rese disponibili, oltre a rilanciare l'immagine dell'Italia in tutte le contrade del mondo, consen-

tirà certamente un notevole incremento del livello di occupazione in numerosi settori, in particolare in quelli dell'edilizia, delle tecnologie infrastrutturali, dei servizi e del recupero e del restauro delle opere di rilievo artistico e storico-religioso.

Gli effetti positivi degli interventi di piano non saranno, ovviamente, limitati al periodo di durata dello storico evento, ma si riverbereranno negli anni a venire, consentendo altresì di colmare le carenze che nel campo della ricettività – in particolare di quella a basso costo – si registrano tuttora in molte delle mete religiose disseminate nel nostro paese.

All'articolo 1 si prevedono la tempistica procedimentale e l'assetto delle competenze per la predisposizione del piano degli interventi.

Tale strumento programmatico dovrà essere approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate e col parere consultivo della Conferenza permanente Stato-regioni nel termine di dieci giorni dalla data di adozione della proposta di piano formulata da parte della competente Commissione (di cui al seguente articolo 2); proposta da definirsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di intervento (così come previsto dal successivo articolo 2, comma 11).

La norma, al comma 2, stabilisce la flessibilità del piano, prevedendo la possibilità di variarne – ove necessario – i contenuti, in relazione ad eventuali revoche di finanziamento pubblico. La norma consente altresì di modificare e integrare il programma di interventi in relazione a variazioni che si rendano necessarie in corso d'opera, sulla base delle relazioni sullo stato di attuazione degli interventi che i beneficiari saranno tenuti a trasmettere alla Commissione con cadenza bimestrale.

Col comma 3 vengono individuate due tipologie di interventi: la prima è relativa ai settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni idonee a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche; la seconda è invece riferita agli interventi sui beni culturali e di carattere religioso. Per entrambe le tipologie di interventi dovrà comunque aversi la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.

Il comma 4 individua i soggetti potenziali destinatari delle risorse di piano: sono le amministrazioni pubbliche; gli enti pubblici; gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia e con fini di religione o di culto (enti appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa, istituti religiosi e seminari); le basiliche di cui all'articolo 27 del Concordato e i santuari; le società a intero o a prevalente capitale pubblico.

In particolare, al comma 6 si prevede la possibilità di inserire nel piano interventi, anche di iniziativa privata, attuabili mediante l'istituto della conferenza di servizi, al fine di accelerare l'*iter* procedimentale, senza oneri a carico dello Stato.

Mediante la predetta innovazione procedimentale viene introdotto un modello di rapporto tra pubblico e privato: l'amministrazione garan-

tisce, adottando la conferenza di servizi (resa peraltro obbligatoria, dopo la legge «Bassanini» n. 127 del 1997, articolo 17, comma 5, per la realizzazione di opere di importo superiore a 30 miliardi a competenza plurisoggettiva), celerità procedimentale e certezza nei tempi di esecuzione dell'opera; il privato, d'altro canto, partecipa all'iniziativa conferendo capitale proprio, ma è garantito in ciò dalla perentoria scansione delle fasi procedurali, dalla concentrazione delle responsabilità amministrative in capo alla figura del responsabile del procedimento, dalla contestualizzazione delle competenze delle varie amministrazioni interessate.

Il comma 7 consente di destinare i fondi degli enti previdenziali, relativi all'anno 1996, ad investimenti per residenze di accoglienza, recupero di edifici storico-artistici ed a favore di altre strutture di interesse pubblico, in particolare sanitario.

Il comma 8 attribuisce all'ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo) le competenze di piano in materia di promozione e divulgazione delle iniziative.

L'articolo 2 definisce le modalità e i criteri di formulazione del piano e di composizione della Commissione incaricata di curare l'impostazione e l'attuazione del piano stesso.

È prevista una Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio (o, in via delegata, dal Ministro per le aree urbane) e composta da nove membri, di cui uno designato dallo stesso Presidente del Consiglio, cinque da altrettanti Ministri (interno, lavori pubblici, beni culturali, ambiente, delegato per il turismo), uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, uno designato dall'Unione province d'Italia (UPI) ed il nono – infine – designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Per l'attività della Commissione non sono previsti oneri a carico dello Stato.

Entro il termine di giorni quindici dall'entrata in vigore della legge, il Ministro delegato per le aree urbane dovrà definire, mediante decreto, i criteri per l'istruttoria del piano degli interventi e dei parametri cui la Commissione dovrà attenersi per la selezione delle richieste. Detto decreto dovrà essere comunicato alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome.

L'ultimo periodo del comma 4 dà priorità, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, sempre se di interesse storico-artistico, purchè suscettibili di un successivo utilizzo come pubblici servizi.

I soggetti che aspirano a beneficiare degli interventi di piano dovranno presentare alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, richiesta di inserimento del piano, contenente i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il relativo piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare e la coerenza della proposta con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale (commi 5 e 6).

Il comma 7 introduce una norma avente carattere acceleratorio per l'espressione del parere della Soprintendenza competente per territorio in ordine agli interventi riguardanti beni culturali. Si stabilisce che detto parere venga pronunciato entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta di finanziamento; in mancanza, il parere si intende espresso in senso favorevole.

Col comma 8 il Ministro del tesoro viene autorizzato a stanziare risorse, nel limite di 100 miliardi, per la ricostruzione del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, gravemente danneggiati dal recente incendio.

Il comma 9 contiene norme di carattere procedimentale: viene fissato in giorni trenta, dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, il termine per la presentazione delle domande; viene stabilito che le stesse devono essere trasmesse sia alla Commissione preposta all'esame sia al comune competente per territorio; viene riconosciuta al comune la facoltà di esprimere il proprio parere sull'intervento previsto; qualora si tratti di beni culturali, si prescrive che la richiesta venga presentata anche alla Soprintendenza competente per territorio, la quale - nel termine di giorni venti - può esprimere il proprio parere sull'intervento. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Il comma 10 prescrive che le proposte di interventi debbano essere coerenti con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

Ai commi 12, 13, 14 vengono stabilite disposizioni in materia di aumento della dotazione organica dell'Ufficio per Roma capitale e Grandi eventi (come da nuova denominazione), che diventa sostanzialmente il «braccio operativo», in ausilio del Ministro delegato per le aree urbane, nell'espletamento delle attività previste dal presente disegno di legge. Allo stesso Ministro viene affidato anche il compito di monitorare gli interventi e di riferire in Parlamento - con cadenza trimestrale - sullo stato di attuazione del piano.

L'articolo 3, nel dettare le disposizioni finanziarie, autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui ventennali con onere a totale carico dello Stato. Di conseguenza viene autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il 1998 e di lire 200 miliardi a partire dal 1999, per il pagamento dei ratei, prevedendo la possibilità di impegnare negli esercizi successivi le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza.

La norma prevista nell'articolo 4 disciplina le modalità concrete di realizzazione delle opere, consentendo innanzitutto ai soggetti richiedenti e poi beneficiari delle risorse la possibilità di attribuire ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche sia le funzioni di stazione appaltante sia la competenza a redigere la progettazione degli interventi.

Il comma 2 prevede il definanziamento dell'intervento qualora non vengano rispettati i termini di perfezionamento degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) stabiliti dal piano e il termine di ultimazione delle opere (fissato alla data del 31 ottobre 1999).

I soggetti beneficiari dei finanziamenti, secondo quanto disposto dal comma 3, sono tenuti ad inviare periodicamente, almeno ogni

due mesi, una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione degli interventi.

L'articolo 5, integrando la normativa in materia dettante «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000» (decreto-legge n. 551 del 1996, convertito nella legge n. 651 del 1996), consente di utilizzare, ai fini degli interventi previsti per l'evento giubilare, parte delle risorse già destinate alle strutture e ai servizi previsti per «Roma capitale della Repubblica», di cui alla legge n. 396 del 1990.

L'articolato oggi in discussione, in sede deliberante, davanti a questa Commissione, mette a fuoco un interessante sistema di partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle autorità ecclesiastiche alla predisposizione di un programma globale e organico di iniziative concrete, in vista dell'ormai imminente Giubileo di fine secolo.

Le misure previste dovranno consentire al nostro paese sia di garantire una degna e funzionale accoglienza ai milioni di visitatori che affluiranno in Italia, sia di offrire la possibilità di conoscenza delle tante mete di raccoglimento e di preghiera presenti sull'intero territorio nazionale.

Le opere resteranno a disposizione e a servizio della comunità nazionale e internazionale anche successivamente al 2000 e arricchiranno il patrimonio infrastrutturale e storico-artistico del nostro paese, realizzando altresì – se gestite con oculatezza dai vari enti beneficiari – delle ricadute occupazionali permanenti e di non trascurabile portata.

Ultimata così l'esposizione dei contenuti e degli obiettivi della normativa in esame, non credo sia il caso che io mi soffermi a lungo sulla particolare importanza che il provvedimento legislativo riveste nè che ricordi a voi tutti il profondo significato della manifestazione giubilare.

Sette secoli sono trascorsi dai tempi del primo giubileo, indetto – per il 1300 – da Papa Bonifacio VIII: quella era l'epoca delle lotte fra lo Stato e la Chiesa; quella attuale è l'epoca in cui, pur tra mille difficoltà, tanto la Chiesa quanto i Governi nazionali, o la maggior parte di questi, operano quotidianamente per sconfiggere i pregiudizi, gli odii, le oppressioni e per raggiungere la pace universale, assicurando a tutti i popoli un futuro migliore.

L'importanza dell'evento è tale che l'Italia intera sarà, durante tutto l'anno 2000, punto di riferimento dell'universo: Roma sarà – o, meglio, continuerà ad essere – «*caput mundi*», la capitale della cristianità, ma tutto il resto del paese, tutte le mete religiose del Nord, del Centro, del Sud, delle isole saranno raggiunte da centinaia di migliaia di pellegrini da ogni parte del mondo. Del resto, i meno giovani fra noi ricordano certo nitidamente gli imponenti spostamenti di persone che si registrarono durante l'Anno Santo del 1950 e, più di recente, nel 1975, in occasione dell'ultimo giubileo, sotto il pontificato di Paolo VI; eventi che – come già verificatosi in occasione dei precedenti giubilei – interesseranno non solo Roma e le altre mete «storiche» della cristianità, ma tutti i luoghi di venerazione e di culto delle mille contrade d'Italia.

Certo di interpretare i sentimenti di questa Commissione, formulo l'auspicio che gli organismi, preposti all'esame delle proposte di intervento che perverranno, riconoscano pari dignità tanto agli itinerari pro-

venienti dal Nord verso Roma (ad esempio, la Via Francigena, aperta dai Longobardi), quanto agli altri itinerari storici che, provenendo dall'Oriente, risalgono dal Sud verso la capitale.

Penso, solo per fare un esempio fra i vari possibili, alla Via Appia dei Crociati, che si protendeva sino a Otranto, prolungata dalla Via Egnazia su suolo greco, alla quale ultima si collegava la Via Flavia, che univa a sua volta – lungo la costa dalmata – Aquileia con Durazzo.

Il privilegiare unilateralmente alcuni itinerari a danno di altri denoterebbe una visione limitata ed antistorica dei percorsi della fede, sia di quelli tradizionali, sia degli altri che – sebbene giunti a notorietà in tempi più recenti (esempio, San Giovanni Rotondo) – richiamano annualmente milioni di pellegrini da ogni parte del mondo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

